



# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI E PER L'APPLICAZIONE DEL POTERE DI AUTOTUTELA**

Il presente regolamento è stato:

- **approvato** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 02.02.1999;
- **pubblicato** nell'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10.02.1999 al 20.02.1999;
- la delibera di approvazione del Regolamento è divenuta **esecutiva** il 08.03.1999;
- la delibera n. 32 ed il Regolamento sono stati **ripubblicati** all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25.3.1999 al 9.4.1999;
- il Regolamento è entrato **in vigore** in data 10.04.1999.

## **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1.**

#### **Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. Il Comune di Saluzzo per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento l'istituto dell'accertamento con adesione, in attuazione dell'Art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19.6.1997 n.218 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le disposizioni seguenti.

### **Art. 2**

#### **Ambito dell'applicazione**

1. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. In sede di contraddittorio l'ufficio deve compiere una attenta valutazione del rapporto costo-benefici della operazione tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.
5. In ogni caso resta fermo il potere-dovere dell'ufficio di rimuovere nell'esercizio dell'autotutela gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

### **Art. 3**

#### **Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a. a cura dell'ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b. su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

## **Art. 4**

### **Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica; nell'invito dovranno essere indicati:
  - a. gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b. il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati o notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

## **Art. 5**

### **Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento può formulare, anteriormente all'eventuale impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. Il contribuente non può richiedere l'accertamento con adesione qualora abbia precedentemente rifiutato l'invito di cui all'articolo precedente e qualora abbia impugnato l'avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale. Comporta rinuncia all'istanza l'impugnazione dell'atto da parte del contribuente che aveva richiesto l'accertamento con adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente formula l'invito a comparire, nel quale è indicato il giorno, l'ora e il luogo della comparizione.

## **Art. 6**

### **Invito a comparire per definire l'accertamento**

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

## **Art. 7**

### **Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio ove l'accertamento venga concordato con il contribuente l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del procedimento.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

## **Art. 8**

### **Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di 4 rate trimestrali di pari importo quando la somma dovuta superi i 5 milioni di lire. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento, o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

4. Relativamente alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni) per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

## **Art. 9**

### **Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento.
2. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali dovuti alla sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
4. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, all'atto del perfezionamento della definizione gli atti di accertamento perdono efficacia.

## **Art. 10**

### **Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, ai sensi di quanto disposto dall'Art. 3, comma 3°, del D.Lgs. 218/97.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

## **TITOLO II - AUTOTUTELA**

### **Art. 11**

#### **Autotutela**

1. Il Comune di Saluzzo, in attuazione dei principi dell'Art. 50 della Legge 27.12.1997 n. 449 volti a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti, applica nell'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie il potere di autotutela secondo i criteri desumibili dall'Art. 2 quater del D.L. 30.9.1994, n. 564 convertito con Legge 30.11.1994 n. 656 e dal Decreto del Ministero delle Finanze 11.2.1997 n. 37.
2. Il potere di autotutela del Comune si esercita mediante:
  - l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
  - l'applicazione del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.
3. L'esercizio del potere di autotutela è finalizzato alla riduzione del contenzioso relativo alle entrate tributarie.

### **Art. 12**

#### **Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione**

1. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile del procedimento o al funzionario responsabile che hanno emanato l'atto o che sono competenti per gli accertamenti d'ufficio.
2. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al responsabile del procedimento o al funzionario responsabile.

### **Art. 13**

#### **Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione**

1. Il responsabile del procedimento o il funzionario responsabile può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento o alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, nei casi in cui sussista l'illegittimità dell'atto o dell'imposizione, fra i quali:
  - a. errore di persona;
  - b. evidente errore logico o di calcolo;
  - c. errore sul presupposto dell'imposta;

- d. doppia imposizione;
  - e. mancata considerazione di pagamenti d'imposta, regolarmente eseguiti ma non a conoscenza dell'Ufficio;
  - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
  - g. sussistenza dei requisiti per fruire di riduzioni, esenzioni o altre agevolazioni, precedentemente negate;
  - h. errore del contribuente, facilmente riconoscibile dal Comune.
2. Nell'attività di annullamento d'ufficio e di revoca di atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione è data priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un vasto contenzioso.
3. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente ed all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.

#### **Art. 14**

##### **Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal corrente anno, ai sensi dell'Art. 31 comma 1 del collegato alla Legge Finanziaria anno 1999.
2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia e dai chiarimenti all'uopo forniti con circolari ed istruzioni emanate dai competenti organi.
3. È abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

## **INDICE**

### **TITOLO I - PRINCIPI GENERALI**

|         |                                                           |        |
|---------|-----------------------------------------------------------|--------|
| Art. 1  | Introduzione dell'istituto dell'accertamento con adesione | pag. 2 |
| Art. 2  | Ambito dell'applicazione                                  | pag. 2 |
| Art. 3  | Attivazione del procedimento per la definizione           | pag. 2 |
| Art. 4  | Procedimento ad iniziativa dell'ufficio                   | pag. 3 |
| Art. 5  | Procedimento ad iniziativa del contribuente               | pag. 3 |
| Art. 6  | Invito a comparire per definire l'accertamento            | pag. 4 |
| Art. 7  | Atto di accertamento con adesione                         | pag. 4 |
| Art. 8  | Perfezionamento della definizione                         | pag. 4 |
| Art. 9  | Effetti della definizione                                 | pag. 5 |
| Art. 10 | Riduzione della sanzione                                  | pag. 5 |

### **TITOLO II - AUTOTUTELA**

|         |                                                                                                                  |        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Art. 11 | Autotutela                                                                                                       | pag. 6 |
| Art. 12 | Organi competenti per l'esercizio del potere di annullamento e di revoca d'ufficio o di rinuncia all'imposizione | pag. 6 |
| Art. 13 | Casi e criteri di annullamento d'ufficio o di rinuncia all'imposizione                                           | pag. 6 |
| Art. 14 | Disposizioni finali                                                                                              | pag. 7 |